



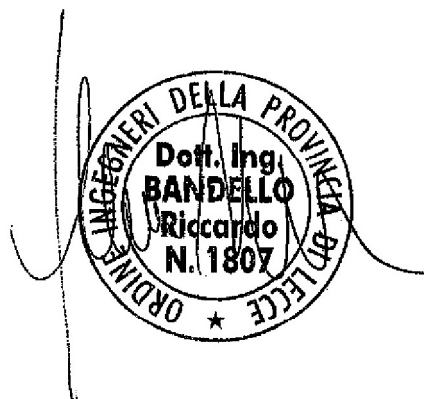
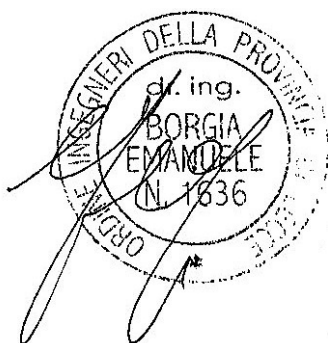
Comune di Castellaneta

**PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI, E SERVIZI COMPLEMENTARI**

PROGETTO
04. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

REV.01

Agosto 2015



I progettisti
Ing. Riccardo BANDELLO
Ing. Emanuele BORGIA

INDICE

ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2 - PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	5
ART. 3 - PESATURA DEI RIFIUTI	6
ART. 4 - SERVIZI COMPLEMENTARI	6
ART. 5 - ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI.....	6
ART. 6 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI.....	7
ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO	7
ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 9 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	8
ART. 10 - CONTROLLO DEL SERVIZIO	9
ART. 11 - REPERIBILITÀ	9
ART. 12 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	9
ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE	10
ART. 14 - RELAZIONE ECONOMICA GIUSTIFICATIVA DELL'OFFERTA.....	10
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	10
ART. 16 - PAGAMENTI	11
ART. 17 - CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEOROLOGICHE.....	12
ART. 18 - REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE	12
ART. 19 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	12
ART. 20 - OBIETTIVI DI RD E RELATIVE PENALITÀ/PREMIALITÀ	13
ART. 21 - TRASPORTO E SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	13
ART. 22 - CONFORMITÀ AI PRINCIPI DELLA "CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI AMBIENTALI"	14
ART. 23 - PENALITÀ	14
ART. 24 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	16
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	16
ART. 26 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE E CONTROVERSIE	17
ART. 27 - SPESE	17
ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	18
ART. 29 - SICUREZZA SUL LAVORO	19
ART. 30 - PIANO DI SICUREZZA	19
ART. 31 - PERSONALE IN SERVIZIO	21
ART. 32 - MEZZI E ATTREZZATURE	22
ART. 33 - SEDI OPERATIVE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	23
ART. 34 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI	24
ART. 35 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E NUMERO VERDE.....	24
ART. 36 - AVVIO DEI SERVIZI	24
ART. 37 - COOPERAZIONE	25
ART. 38 - RISERVATEZZA.....	25

ALLEGATI:

01. - Relazione Tecnica Generale

02. - Relazione Tecnico – Economica

03. Relazione automezzi - attrezzature

05. - Elenco prezzi unitari

06. DUVRI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Servizi oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11/3/2014).

L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda l'espletamento integrale dei servizi sotto elencati, come meglio precisato nella **"Relazione Tecnica Servizi"** (Allegato 1):

1. Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche:

Il servizio prevede:

- la raccolta ed il trasporto in forma differenziata, con modalità domiciliare *"porta a porta"* nell'ambito territoriale del **Comune di Castellaneta**, come indicato nelle tavole allegate, delle seguenti tipologie di rifiuti/materiali riciclabili:
 1. frazione residua (frazione RSU indifferenziata);
 2. frazione organica;
 3. imballaggi in vetro;
 4. carta e imballaggi in carta;
 5. cartone da utenze commerciali;
 6. contenitori in plastica;
 7. lattine di alluminio e di banda stagnata;
 8. imballaggi in vetro;
- la gestione delle isole ecologiche presenti nel centro storico;
- la raccolta ed il trasporto della frazione dei RUP (farmaci, pile, olii esausti) con il sistema dei contenitori specifici;
- la raccolta su chiamata ed il trasporto per i beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE;
- la raccolta ed il trasporto di sfalci e potature;
- la raccolta ed il trasporto di aghi di pino;
- la raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale;
- la logistica per il conferimento al recapito finale delle varie tipologie di rifiuto/materiale riciclabile;

2. Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana

Il servizio prevede:

- lo spazzamento manuale, che prevede: la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopeditoni e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia. Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- lo spazzamento meccanizzato di tutti i rifiuti esterni giacenti su strade ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico; il servizio consisterà nel passaggio di squadra dotata di spazzatrice meccanica con e/o senza uomo a terra che anticiperà la stessa. Tale addetto, dotato di scopa, supporterà l'azione della spazzatrice nei punti difficilmente raggiungibili; Nel caso di nevicate, gli addetti allo spazzamento dovranno svolgere in alternativa il servizio di spalamento neve;
- la pulizia delle aree interessate da mercati e da feste e manifestazioni;
- il diserbo stradale;
- ogni altro eventuale servizio di igiene urbana, eventualmente richiesto dal Comune di Castellaneta, sulla base dell'allegato elenco prezzi unitari, a cui verrà applicato il ribasso

d'asta offerto.

3. Servizio di gestione del/i Centro/i Comunale/i di Raccolta

4. Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale

Tutti i servizi sopra elencati si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi al personale ed agli automezzi necessari e idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni normative in vigore, ai carburanti, ai costi assicurativi e di bollo, alle spese generali (personale amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili, amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) ed all'utile di impresa, ed in genere a tutto quanto altro necessario al loro svolgimento anche se qui non esplicitamente dettagliato.

ART. 2 - Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani

1. Con riferimento all'ultimo capoverso del punto 3.3.3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/02/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 58 dell'11/3/2014), e della L.R. 24/2012, non si è posto a carico dell'appaltatore il costo del conferimento negli impianti di smaltimento/trattamento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati in quanto il Comune ritiene necessario il monitoraggio e controllo dei flussi delle varie tipologie di rifiuto al fine di assicurarne un corretto conferimento e di non fare incassare direttamente all'appaltatore il ricavato della vendita alle piattaforme di conferimento delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i contributi eventualmente versati dal CONAI, affinché le Amministrazioni Comunali possano disporre della liquidità dovuta all'erogazione periodica dei contributi da parte dei consorzi di filiera appartenenti al circuito ANCI-CONAI, in modo da finanziare attività ed iniziative di potenziamento della raccolta differenziata domiciliare.

2. L'Amministrazione Comunale, quindi, sarà proprietaria dei rifiuti raccolti dall'Appaltatore.

3. Competeranno al Comune i costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati che verranno trasportati a cura e spese dell'appaltatore presso l'impianto pubblico di riferimento dell'**A.R.O. 3/TA**, ovvero presso eventuale altro impianto che venisse indicato a tale scopo;

4. Competeranno al Comune i costi di trattamento dei rifiuti identificati con codice CER 20.01.08 "rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e CER 200201 "sfalci d'erbe e ramaglie" che verranno trasportati a cura e spese dell'appaltatore presso impianto di compostaggio individuato dall'Amministrazione Comunale in ambito provinciale.

5. Competeranno al Comune i costi di trattamento di tutte le tipologie di rifiuti differenziati e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, così come gli oneri di trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive.

6. L'Appaltatore, laddove riscontrasse che il materiale non fosse conferito dagli utenti in maniera conforme alle disposizioni impartite, dovrà lasciare un avviso all'utenza riportante le difformità riscontrate e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio. Nel caso in cui non ottemperasse alla predetta prescrizione, sarà responsabile, con riferimento ai rifiuti recuperabili, degli eventuali minori ricavi ottenuti e dei maggiori costi di smaltimento.

7. L'Appaltatore sarà tenuto a:

- a. mettere a disposizione dell'Ufficio i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione;
- b. trasportare i rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di trattamento e/o recupero e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dall'Ufficio;

8. Per qualsiasi tipologia di rifiuto (compresa la frazione organica), le spese di trasporto e conferimento ad impianti di destinazione che siano situati a una distanza inferiore a **50 km** dal centro del Comune (con punto di riferimento per la misura assunto convenzionalmente coincidente con la casa comunale) sono a carico dell'appaltatore e sono ricomprese nel canone d'appalto;

9. Qualora invece la distanza fra il centro del Comune e gli impianti di destinazione dei rifiuti fosse superiore a **50 km**, all'Appaltatore sarà riconosciuto, **solo per il percorso eccedente i 50 km**, un compenso aggiuntivo calcolato sulla base delle tariffe medie per il trasporto di materiale sfuso

desumibile dal prezzario regionale, ridotto del ribasso d'asta applicato nell'offerta economica in sede di gara. La distanza sarà calcolata dal centro del Comune, come espresso al punto precedente, all'impianto di destinazione.

ART. 3 - Pesatura dei rifiuti

1. La pesatura dei rifiuti dovrà essere attestata da apposita documentazione di trasporto indicante **le quantità di rifiuti, i codici CER, la descrizione dei rifiuti, la suddivisione dei pesi per raccolta domiciliare, raccolta stradale e presso le piattaforme ecologiche nonché per destinazione allo smaltimento finale, al trattamento e al recupero**. La predetta documentazione dovrà essere datata, recare il timbro e la firma del Responsabile e conservata presso gli uffici dello stesso; i dati risultanti dalla predetta documentazione dovranno essere conformi ai sistemi di monitoraggio nazionali, e consegnati in formato elettronico (file tipo Microsoft excel o equivalente) all'Ufficio ogni mese.

ART. 4 - Servizi complementari

1. il Comune di Castellaneta si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, al medesimo prestatore del servizio principale:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. servizi complementari non previsti nel progetto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza.

Per l'espletamento di tali servizi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria preventivamente approvata dal Comune.

- b) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con la presente gara (conformi al presente capitolato speciale di appalto) e/o servizi non già affidati ma previsti nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto posto a base d'asta. Per l'espletamento di tali servizi l'appaltatore verrà compensato secondo l'elenco prezzi unitari allegato al progetto posto a base d'asta, a cui verrà applicato il ribasso d'asta offerto.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire tali servizi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 5 – Adeguamento e variazione dei servizi

L'Impresa Aggiudicataria (di seguita I.A.) si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune, i servizi oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.

In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria preventivamente approvata dal Comune.

Per i servizi già previsti nel presente Capitolato, o rivenienti dall'offerta, il corrispettivo verrà adeguato solo in presenza di un aumento e/o diminuzione delle quantità sottese ai servizi con un'alea del 10%, esclusivamente per la differenza eccedente il 10% del canone annuo convenuto, a seguito dei seguenti fattori che vi abbiano concorso singolarmente o in maniera congiunta:

- a) modifiche di leggi o regolamenti che comportino obblighi di variazioni nella gestione dei servizi appaltati;
- b) introduzione di nuove tecnologie la cui applicazione viene richiesta dall'Ente Appaltante;
- c) aumento delle superfici servite dal servizio di spazzamento per nuove strade e piazze che modificheranno la situazione di fatto esistente al momento dell'affidamento;
- d) estensione del servizio di raccolta dei rifiuti a mezzo di contenitori, che richieda l'impiego di ulteriori contenitori, rispetto a quelli indicati nel progetto offerta;
- e) aumento o diminuzione della popolazione residente, fruitrice del servizio, tendendo conto del numero di abitanti assunti come base all'inizio del rapporto che risulta dal progetto offerta;

- f) variazioni sugli aspetti economici previsti dal progetto (o definiti dal progetto offerta) relativamente al costo di trattamento e/o ricavi previsti dall'Accordo Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in cui sono anche fissati i corrispettivi previsti per la vendita delle frazioni recuperabili degli RSU;

Eventuali modifiche e/o ampliamenti dei servizi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, che dovessero comportare adeguamento del canone, dovranno essere preventivamente concordati fra l'aggiudicataria e il Comune.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di compiere esperimenti e/o progetti pilota su una popolazione non superiore al 10% del totale prima di attuare le suddette modifiche e l'aggiudicataria è obbligata a prestarsi a tali esperimenti con mezzi a sua disposizione.

Il nuovo canone avrà decorrenza dal primo giorno successivo a quello in cui sarà data attuazione dell'adeguamento. In caso di eventuale ritardo oltre i sessanta giorni nel pagamento degli importi dell'adeguamento del canone, l'aggiudicataria avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora come per legge.

ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 22.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di **18 mesi (diciotto)** a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.

Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario prorogare l'affidamento per il tempo occorrente per l'espletamento di una nuova gara di appalto, previa comunicazione inviata entro un mese dalla scadenza a mezzo Raccomandata a.r. o P.E.C. o altro sistema equivalente dal Comune, l'I.A. sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea *"prorogatio"*, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti ISTAT (se ed in quanto dovuti), indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. 24/2012, si riserva la facoltà di rescissione anticipata del contratto qualora L'A.R.O. 3/TA individui il gestore unitario del servizio prima della scadenza naturale del contratto in essere.

ART. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) La relazione tecnica;
- b) L'elenco degli addetti che saranno impiegati;
- c) La relazione economica;
- d) Gli elaborati grafici;
- e) Il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'I.A.;
- f) Il DUVRI;

- g) Il titolo di disponibilità dell'immobile da adibire a sedi operative dell'I.A. (art. 33);
h) Il presente "Capitolato speciale d'appalto";
i) **la dichiarazione di impegno a garantire l'obiettivo minimo di mantenere almeno i livelli quantitativi (ton/anno) ed economici dei Contributi CONAI previsti nella Relazione Tecnico-Economica Allegato 02 al presente progetto € 325.747,94 netto IVA).**

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici attesi, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (**€ 325.747,94 netto IVA** in totale) e quelli effettivamente raggiunti. La penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di **€ 300.000,00 netto IVA**, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale di importo pari a **€ 32.574,79/3*2 netto IVA**).

In caso di superamento degli obiettivi economici, spetterà all'Impresa Appaltatrice una premialità pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (**€ 325.747,94 netto IVA**) e quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di **€ 360.000,00 netto IVA**, all'Impresa Appaltatrice sarà corrisposta una somma di importo pari a **€ 16.685,92/3*2**.

Tale verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta annualmente entro il 30 settembre e l'eventuale penale verrà ripartita e detratta dai canoni da corrisponderli nell'ultimo trimestre.

Il Premio, invece, verrà erogato solamente dopo aver accertato che le percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo dopo 90 giorni che il CONAI abbia effettivamente versato i contributi dovuti al Comune.

Gli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI riportati nel presente Capitolato o nella relazione Tecnico-Economica del presente progetto possono essere soggetti a revisione/adeguamento a seguito anche di solo una delle seguenti condizioni, fermi restando gli OBIETTIVI PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il presente progetto si prefigge di raggiungere e che l'appaltatore dovrà comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):

a) Riduzione della produzione dei rifiuti;

b) Analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, nei comuni dell'ARO di riferimento, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da quella presente nel progetto;

c) Modifica delle condizioni tecnico-economiche riportate negli allegati degli accordi dei consorzi di filiera CONAI (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno, etc.);

La revisione/adeguamento verrà effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.

L'I.A. si impegna altresì a rispettare tutte le leggi e le norme attualmente vigenti nonché quelle che potrebbero essere emanate in materia di servizi, forniture, lavori pubblici sia a livello nazionale che regionale inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 9 - Condizioni alla scadenza

Alla scadenza del contratto (**18 mesi** salvo proroga), tutto quanto fornito dall'I.A. alle utenze domestiche e non domestiche rimarrà sul territorio del Comune.

Resteranno di proprietà del Comune anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso.

Rimarranno invece di proprietà dell'I.A. tutti gli automezzi e tutte le attrezzature presenti, e fornite per il servizio di che trattasi, nelle sedi aziendali ed eventualmente offerti per gli ecocentri da gestire.

ART. 10 - Controllo del servizio

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16 il Comune nominerà, prima dell'avvio del servizio, il **"Direttore dell'Esecuzione del Contratto"**.

L'I.A. sarà tenuta a fornire anticipatamente al Comune la programmazione dei servizi previsti per le varie zone del territorio. In particolare:

- a) l'I.A. dovrà comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdì precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del Comune, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:

Comune di XXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXXX	A	XXXXXX	XXXXX	Aaaaa Bbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Ddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
				Ggggg Hhhhh (2° liv)	

- b) mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le difformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- c) mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia, quest'ultima timbrata e firmata dal destinatario).

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'I.A. è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune le inadempienze o irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

Tutti i report suindicati dovranno essere trasmessi in forma elettronica su modello proposto dall'I.A. entro 10 giorni dall'avvio dei servizi e preventivamente approvato dal Comune.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno quantificate nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 24 del presente capitolato.

Il Comune avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'I.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 11 - Reperibilità

L'I.A. sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi che dovrà essere "esplicitato" dalla medesima nella documentazione dell'offerta tecnica di esecuzione del servizio. Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune nell'orario diurno dalle ore 6.00 alle ore 18.00.

ART. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto

dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06 e dei Regolamenti comunali vigenti in materia. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal responsabile del controllo del servizio individuato dal Comune, all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 13 - Deposito cauzionale

Le ditte concorrenti, a garanzia della sottoscrizione del contratto, devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, che verrà ridotta al 1 % se la Ditta è in possesso della certificazione ISO 9001. L'I.A. dovrà prestare cauzione definitiva nelle forme previste dalla legge, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di contratto. In entrambi i casi suddetti è consentita la riduzione delle cauzioni ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 20/16.

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente i Comuni dovessero sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi dell'I.A.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature in genere di proprietà dell'I.A. nelle necessarie quantità.

ART. 14 – Relazione economica giustificativa dell'offerta

Tale relazione dovrà contenere una descrizione particolareggiata dei costi che concorrono alla formazione dell'offerta economica specificando, in particolare, quanto segue:

- il quadro economico generale su base annua;
- l'analisi economica dei servizi con indicazioni relative alle seguenti voci di costo:
 - a) personale;
 - b) investimenti ed ammortamenti;
 - c) gestione mezzi ed attrezzature;
 - d) altri oneri di gestione;
 - e) utile aziendale.

La relazione economica deve riportare almeno tutti i dati sopra elencati. Dalla stessa dovrà pertanto essere chiaro il canone annuo offerto. In particolare dovrà essere esplicitato il personale (annuale e stagionale) che verrà impiegato, gli investimenti ed ammortamenti previsti (ovvero numero e tipologia di automezzi ed attrezzature), i relativi costi di gestione e l'utile aziendale.

La relazione economica giustificativa dell'offerta sarà parte integrante del contratto.

ART. 15 - Corrispettivo dell'appalto

Il **canone annuo** posto a base d'asta per i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto della frazione organica, descritti nella relazione tecnica (allegati 01 e 02) è composto da una **quota** relativa al servizio in essere, **soggetta a ribasso** e da una **quota non soggetta a ribasso** e relativa agli **oneri per la sicurezza**.

a) Quota soggetta a ribasso

€ 2.920.618,03 (duemilioninovecentoventimilaseicentodiciotto/03 euro) oltre I.V.A. per il servizio di raccolta e spazzamento;

b) Quota non soggetta a ribasso

€ 26.285,30 (ventiseimiladuecentottantacinque/30 euro) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (MESI DICOTTO)

€ 4.420.355,00 oltre IVA

L'importo offerto dai concorrenti, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, si intende remunerativo per le prestazioni sopra descritte, da eseguirsi secondo le modalità precisate nel Capitolato e negli altri allegati progettuali.

L'I.A. è tenuta a predisporre in forma elettronica e trasmettere al Comune entro il 30 settembre di ogni anno il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99.

Più in generale, l'I.A. è tenuta a predisporre e fornire al Comune, entro i sette giorni precedenti il termine di scadenza, ogni e qualsiasi documento attinente ai servizi di igiene urbana che sia richiesto dalle normative vigenti nel periodo di affidamento del servizio, proroghe comprese.

Per la stima del costo del servizio sono stati calcolati: il costo del personale, il costo degli automezzi, il costo delle attrezzature ed il costo dei materiali di consumo. I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle FISE-ASSOAMBIENTE relative a ottobre 2013, con un impiego medio di 36 ore settimanali. Nel costo degli automezzi sono stati considerati i costi di gestione annui, quali: la quota di ammortamento, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di carburante, olio e pneumatici, l'assicurazione, le tasse e la quota di ammortamento dell'investimento per mezzi ed attrezzature adibiti alla raccolta e spazzamento dei R.S.U.

ART. 16 - Pagamenti

Il canone annuo verrà corrisposto, da parte del Comune, in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La liquidazione della fattura è subordinata alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione Esecuzione Contratto, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.²

In considerazione del fatto che è da considerarsi come regolare esecuzione dei servizi anche il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, così come definiti dal successivo art. 20, la Direzione Esecuzione Contratto applicherà mensilmente, sul canone, una trattenuta pari ad 1/12 dell'importo dei contributi CONAI così come definiti dal progetto e/o migliorati dal progetto offerta. Tale trattenuta potrà essere svincolata solo dopo che sia stato verificato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi economici di Raccolta Differenziata così come definitivi al successivo articolo 20. In egual maniera verrà corrisposta all'I.A. l'eventuale premialità.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione comunale, l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'I.A. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

ART. 17 - Condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche

Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto, dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 18 - Revisione ed adeguamento del prezzo contrattuale

A partire dal 2° anno, così come previsto dalla normativa sui contratti pubblici, il corrispettivo dovrà essere soggetto a revisione ai sensi dell'art. 44 della legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i. In mancanza della pubblicazione dei dati Istat ivi previsti, la revisione del corrispettivo sarà determinata:

- a) per il personale: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, del costo medio di un operaio di 3° livello e di un operaio di 2° livello stabilita dal C.C.N.L., con incidenza del 50% sul corrispettivo del servizio;
- b) per il costo di esercizio degli automezzi: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – trasporto", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio;
- c) per il costo dei materiali di consumo: variazione, con riferimento alla data dell'offerta, degli indici generali dei prezzi Istat, voce "prezzi al consumo – altri beni e servizi", con incidenza del 25% sul corrispettivo del servizio.

In caso di eventuale ritardo del pagamento degli importi derivanti dalla revisione del canone, l'aggiudicatario avrà diritto per ogni anno solare soggetto a revisione, trascorsi 60 gg., alla corresponsione degli interessi di mora.

L'ente appaltante potrà richiedere ogni documentazione ritenuta utile, a suo insindacabile giudizio, per l'esame della richiesta.

L'appaltatore avrà, altresì, diritto all'adeguamento del canone nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse richiedere il pagamento delle spese connesse all'espletamento della gara per conto dei comuni. Le modalità di adeguamento verranno concordate prima della stipula del contratto. Nel caso in cui si dovesse determinare di ammortizzare tali spese, saranno applicati gli interessi al tasso corrente di mercato.

ART. 19 - Disciplina del subappalto

In ordine al subappalto si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 105 del D.Lgs. 50/16). In ogni caso l'intenzione di procedere al subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell'offerta, pena il divieto esplicito di ricorrervi.

Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'I.A. di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori.

L'impresa subappaltatrice deve comunque possedere gli stessi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

ART. 20 – Obiettivi di RD e relative penalità/premialità

Gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al riciclo;
- un sistema di relazioni con l'I.A. che si basi sul principio della responsabilità condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti.

A tal fine l'I.A. dovrà **garantire l'obiettivo minimo di mantenere almeno i livelli quantitativi (ton/anno) ed economici dei Contributi CONAI previsti nella Relazione Tecnico-Economica Allegato 02 al presente progetto (€ 325.747,94 netto IVA).**

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi economici attesi, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (**€ 325.747,94** netto IVA in totale) e quelli effettivamente raggiunti. La penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di **€ 300.000,00** netto IVA, l'Impresa Appaltatrice sarà soggetta ad una penale di importo pari a **€ 32.574,79/3*2** netto IVA).

In caso di superamento degli obiettivi economici, spetterà all'Impresa Appaltatrice una premialità pari ai due terzi dell'importo calcolato sulla differenza tra gli obiettivi economici previsti (**€ 325.747,94** netto IVA) e quelli effettivamente raggiunti.

A titolo di esempio, se su base annua sarà incassata dalle Amministrazioni Comunali in totale la somma di **€ 360.000,00** netto IVA, all'Impresa Appaltatrice sarà corrisposta una somma di importo pari a **€ 16.685,92/3*2**.

Tale verifica tra i risultati raggiunti e gli obiettivi prefissati verrà condotta annualmente entro il 30 settembre e l'eventuale penale verrà ripartita e detratta dai canoni da corrispondersi nell'ultimo trimestre. Il Premio, invece, verrà erogato solamente dopo aver accertato che le percentuali indicate siano state effettivamente raggiunte e solo dopo 90 giorni che il CONAI abbia effettivamente versato i contributi dovuti al Comune.

Gli obiettivi quantitativi (tonn/anno) ed economici di Contributi CONAI riportati nel presente Capitolato o nella relazione Tecnico-Economica del presente progetto possono essere soggetti a revisione/adequamento a seguito anche di solo una delle seguenti condizioni, fermi restando gli OBIETTIVI PERCENTUALI COMPLESSIVI MINIMI di raccolta differenziata che il presente progetto si prefigge di raggiungere e che l'appaltatore dovrà comunque garantire anche al ricorrere delle condizioni di cui alle seguenti lettere a) e/o b):

a) Riduzione della produzione dei rifiuti;

b) Analisi merceologica specifica, redatta da ente terzo, nei comuni dell'ARO di riferimento, dalla quale risulti una composizione del rifiuto diversa da quella presente nel progetto;

c) Modifica delle condizioni tecnico-economiche riportate negli allegati degli accordi dei consorzi di filiera CONAI (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno, etc.);

La revisione/adequamento verrà effettuata a seguito di richiesta di una delle parti, non necessariamente con cadenza annuale, ed eventuali spese saranno poste a carico della parte richiedente.

ART. 21 – Trasporto e smaltimento/trattamento dei rifiuti

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Trasporto e destinazione della frazione umida e del secco residuo (indifferenziato)

Il recapito finale della frazione umida e del secco residuo sarà quello individuato dal Comune, in quanto si tratta di costi a carico del Comune stesso. Il servizio non comprende il prelievo e il trasporto di materiali diversi dai Rifiuti Urbani ed Assimilati.

I rifiuti solidi urbani ed assimilati, rivenienti dalle attività oggetto del presente appalto, raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, rimangono di proprietà del Comune che ne sosterrà i relativi costi di smaltimento/recupero.

Il trasporto entro una distanza dal confine del territorio Comunale non superiore a km **50** rientra nel costo del servizio. Fino a tale distanza quindi il costo di trasporto è compreso nel canone offerto, anche nel caso in cui, nel corso dell'appalto, venga individuato un impianto di conferimento diverso da quello indicato al momento della consegna dei lavori. Per distanze superiori ai 50 km, si condurrà apposita istruttoria in contraddittorio, al fine di determinare i maggiori oneri.

Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili

Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati, individuati dal Comune.

All'I.A. saranno comunicati, prima dell'avvio del servizio, **i recapiti individuati per ognuna della frazioni secche valorizzabili.**

Per quanto riguarda i corrispettivi, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al 100% dei corrispettivi dovuti da parte dei Consorzi di Filiera secondo l'accordo nazionale e specifico regionale, fatto salvo quanto disciplinato dagli artt. 16 e 20.

Per il vetro vige il divieto di utilizzo di mezzi compattanti onde evitare la frantumazione del materiale raccolto, salvo diversa indicazione ed esplicita autorizzazione dell'impianto di destinazione.

Conferimento dei beni durevoli, degli ingombranti, dei RAEE, dei RUP ed altri materiali non compresi nei punti precedenti

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti in maniera selettiva: rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, contenitori T/F), beni durevoli, ingombranti e RAEE.

ART. 22 - Conformità ai principi della "Carta della qualità dei servizi ambientali"

Al fine di garantire maggior rispondenza tra servizio prestato e condizioni contrattuali, stante l'interesse preminente del Comune di Castellaneta ad assicurarsi un servizio di qualità fortemente orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative della cittadinanza, l'I.A. dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, alle indicazioni di principio contenute nella "Carta della qualità dei servizi ambientali" predisposta da Ausitra-Assoambiente (associazione di categoria degli operatori professionali del settore dei servizi di igiene ambientale), quale premessa per l'attuazione degli standard ISO EN 9001 (rev 2008), ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale. L'I.A. dovrà possedere la ISO 45001-2018. Durante il periodo di migrazione, sono valide sia le certificazioni emesse a fronte della ISO 45001-2018 sia quelle rilasciate secondo la BS OHSAS 18001:2007-.

ART. 23 - Penalità

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dal responsabile incaricato dai Comuni, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Unico.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i seguenti casi:

1	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare RSU indifferenziati ed assimilati su tutto il territorio interessato al servizio	€/giorno 2.000,00
2	mancata effettuazione del servizio di raccolta RSU indifferenziati ed assimilati per singola utenza	€/utenza 50,00
3	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di raccolta domiciliare multimateriale leggero e/o vetro su tutto il territorio interessato al servizio	€/giorno 1.000,00
4	mancata effettuazione del servizio di raccolta domiciliare multimateriale leggero e/o vetro (per utenza o contenitore)	€/utenza 50,00
5	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ingombranti (per giorno di ritardo)	€/giorno 1.000,00
6	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli imballaggi (per giorno di ritardo)	€/giorno 1.000,00
7	mancata effettuazione del servizio completo di raccolta degli ex RUP (per giorno di ritardo)	€/giorno 1.000,00
8	mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti (per utenza)	€/utenza 50,00
9	mancata effettuazione del servizio di raccolta degli imballaggi (per utenza)	€/utenza 50,00
10	per ogni perdita di rifiuti anche liquidi proveniente dagli automezzi lungo il loro percorso	€/int. 1.000,00
11	per omessa manutenzione di un contenitore, danneggiato o mal funzionante, si applicherà la sanzione di €/cont. 50,00, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo, a partire dal sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta. Qualora le condizioni del contenitore fossero tali da pregiudicare gravemente o renderne impossibile l'utilizzo, il concessionario provvederà alla immediata sostituzione, ovvero, in mancanza, si applicherà la sanzione di cui sopra, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo alla segnalazione scritta	€/cont. 50,00
12	per mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei contenitori nei termini fissati dal presente capitolato per ogni contenitore non lavato o disinfettato	€/cont. 50,00
13	per irregolare raccolta delle frazioni degli rsu, con conseguente miscelamento e perdita della finalità per cui è stata costituito il sistema di raccolta	€ 1.000,00
14	mancata effettuazione del servizio completo giornaliero di spazzamento stradale manuale in comune o parte di esso nei giorni stabiliti	€/cont. 6.000,00
15	mancata esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza, o parte di essa, nei giorni stabiliti	€/giorno 300,00
16	ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento manuale di una via o di una piazza o parte di essa, nei giorni stabiliti	€/giorno 150,00
17	per ogni inadempienza alla cautele igienico/sanitarie e di decoro nell'esecuzione del servizio	€ 1.000,00
18	omesso svuotamento di cestino stradale	€/cad. 10,00
19	mancato impiego delle divise aziendali	€/cad. 250,00
20	mancata effettuazione della raccolta e pulizia dei rifiuti urbani dai mercati pubblici (per giorno di ritardo)	€/utenza 1.000,00
21	altre negligenze nella gestione del servizio	(da min. 150,00 €/cad a max 2.500,00 €/cad)
22	per mancato rispetto degli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta (qualora il singolo Comune dell'A.R.O. Ta/3 intenda affidare il servizio)	€ 1.000,00

L'applicazione della sanzione avrà il seguente iter procedurale:

- a) Il responsabile del servizio del Comune, o persona da questi delegata, constatata l'irregolarità e/o l'eventuale disservizio, convocherà a mezzo fax e/o E-mail il responsabile della ditta operante nel territorio, o persona da questi delegata, per la constatazione in contraddittorio dei fatti;
- b) lo stesso informerà il responsabile incaricato (Direttore Esecuzione Contratto) e, convocherà a mezzo fax il responsabile della ditta operante nel territorio, o persona da questa delegata, per la constatazione in contraddittorio dei fatti;

- c) *Il responsabile della ditta, o suo delegato, è tenuto ad intervenire entro il termine perentorio di un'ora dalla convocazione;*
- d) *Il mancato intervento nei tempi prescritti, non impedirà, al responsabile del servizio del Comune, di accertare l'irregolarità e/o il disservizio in modo unilaterale;*
- e) *Gli atti dell'accertamento saranno prontamente trasmessi all'Ufficio Unico e dell'accertamento sarà data notizia al Sindaco del Comune;*
- f) *L'Ufficio Comunale, in occasione della prima riunione, esaminerà la documentazione pervenuta, individuerà la sanzione da applicare e ne darà notizia.*

L'intervento tardivo dell'Impresa appaltatrice, volto a sanare il disservizio, se posto in essere entro due ore dalla convocazione di cui al punto a) del comma precedente, comporterà la riduzione alla metà della sanzione da applicare.

L'ammontare della penalità sarà trattenuta, dal Comune, sul primo rateo di pagamento.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude ai Comuni la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Ditta Aggiudicataria il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni

ART. 24 - Esecuzione d'ufficio

Il Comune procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'I.A., regolarmente affidata, non ottemperi ai propri obblighi entro le 48 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 20 e 22 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'I.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio ove non sussistano cause di forza maggiore, il Comune potrà decidere la risoluzione del Contratto. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio in mancanza di autorizzazione della stazione appaltante;
- le modificazioni soggettive alla composizione dell'ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- c) allorquando la Ditta Incaricata si dovesse rendere colpevole di accertata frode nei confronti dei Comuni interessati o di altra amministrazione pubblica;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ecc.);
- f) per i casi di mancata destinazione a recupero dei materiali riciclabili, raccolta di rifiuti pericolosi congiunta quelli non pericolosi, reiterate negligenze e disservizi che compromettano il buon andamento del servizio.

Nei casi indicati dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del c.c. il

Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. e il Comune avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria

Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, i Comuni avranno la facoltà di sequestrare macchine, automezzi ed attrezzature in genere di proprietà dell'I.A. nelle necessarie quantità.

ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte IV – Titolo I “contenzioso” – del D.Lgs. 50/16.

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma precedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il **Foro competente** per eventuali controversie è quello di **Taranto**.

ART. 27 - Spese

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'I.A. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ART. 28 - Responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico dell'I.A. la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.

Si tenga conto che l'impresa non potrà rifiutare di ritirare contenitori collocati all'interno di proprietà private se, ad insindacabile valutazione del Comune, l'esposizione dei contenitori stessi, come norma delle raccolte domiciliari, non sia resa possibile per ragioni di sicurezza stradale o altra motivazione oggettiva. E' fatto obbligo all'I.A. di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativamente ai servizi svolti per conto del Comune, tenendo quindi conto delle specificità del servizio offerto, ed alle assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. L'I.A. dovrà fornire al Comune polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.

Ad integrazione degli obblighi già previsti nel presente capitolato, l'I.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'I.A. dovrà indicare il nominativo di un responsabile, dotato di potere decisionale ai massimi livelli, con recapito telefonico, al quale il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
2. l'I.A. dovrà disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al presente capitolato;
3. nel caso di guasto di uno o più mezzi, l'I.A. dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
4. sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con il Comune, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana o di raccolta differenziata del Comune;
5. l'I.A. dovrà dare comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (ad es. il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme sul conferimento);
6. l'I.A. dovrà comunicare, settimanalmente, entro le ore 12,00 del venerdì precedente, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC), al responsabile del Comune, le informazioni relative all'organizzazione del servizio della settimana successiva. Si dovranno comunicare almeno i dati seguenti:

Comune di XXXXXXXX					
Servizio	Zona	Tipo automezzo	Targa	Nominativi e Livello	Orario servizio
Raccolta XXX	A	XXXXXX	XXXXX	Aaaaa Bbbbbb (3° liv)	6,00 – 12,00
	B			Ccccc Dddddd (3° liv)	
	C			Eeeee Fffff (2° liv)	
				Ggggg Hhhhh (2° liv)	

ed ancora:

- mensilmente, entro i primi 5 giorni lavorativi successivi, un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con una chiara tabella riportante le difformità, se verificatesi, tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti;
- mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee, concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento; in particolare dovrà essere fornita copia dei formulari di identificazione del rifiuto (sia la prima copia che la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario).

Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico del territorio in questione, l'I.A. dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, concordando con li stessi le modalità per la rimozione dei rifiuti.

Nell'esecuzione del servizio appaltato l'I.A. curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

In caso di calamità naturali, l'I.A. dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, i propri mezzi ed il proprio personale per eseguire operazioni di Protezione Civile.

ART. 29 - Sicurezza sul lavoro

il Comune di Castellaneta considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi» (D.L. n. 81/2008 art. n. 28 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014), nonché l'eventuale aggiornamento del piano di coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Il DUVRI (il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 Comma 3 D.LGS 9 Aprile 2008 N. 81, viene riportato nell'allegato 7 al progetto.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, l'Impresa Appaltatrice, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune per porli eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 30 – Piano di sicurezza

Con la firma del contratto l'I.A. assume completamente a proprio carico l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/08, D.lgs 165/09 e s.m.i.. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni,

ricadrà pertanto sull'I.A., restandone sollevato il Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. L'I.A. rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica che verranno successivamente emanate.

L'I.A. dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai piani di sicurezza. In particolare si riportano le seguenti norme a titolo indicativo e non esaustivo:

a) Prevenzione infortuni

- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature elettriche, ecc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10.ago.84 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76;
- D.M. 38/2008 - norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese.
- D.M. 24.ago.92 - modificazioni al D.M. 22/04/92;
- D.M. 3.dic.92 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4.dic.92 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26.ott.95 n. 477 - legge quadro sull'inquinamento acustico;
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 - norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- DPR 2.sett.68 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 22.mag.92 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale;
- Legge 11.feb.94 n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici;
- D.M. 23.dic. 93 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose;

b) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.M. 388/2003 - presidi chirurgici e farmaceutici aziendali;
- Legge 5.mar..63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292;
- D.M. 22.mar.75 - estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l. 17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell'impiego dell'amianto;

- D.M. 6.sett.1994 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

c) Prevenzione incendi

- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- D.M. 16.febb.82 - Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 30.nov.83 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Decreto Interministeriale 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
- Legge 3/2003 Divieto di fumare e s.m.i.

ART. 31 - Personale in servizio

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta il numero e la relativa qualifica degli addetti impiegati nell'esecuzione dei servizi. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'I.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'I.A. sarà tenuta a:

- 1) assumere in ruolo tutto il personale adibito dalle precedenti imprese appaltatrici, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da oltre otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto nel rispetto del relativo art. 6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. L'assunzione dovrà avvenire con effetto immediato dal giorno del subentro della ditta aggiudicataria nei servizi oggetto del presente appalto nei singoli comuni, e dovrà rispettare le mansioni svolte precedentemente, salvo migliorarle.
- 2) garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni. Si impegna altresì all'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi.
- 3) riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. La I.A. dovrà garantire il trattamento economico spettante al proprio personale anche nella condizione in cui i Comuni non dovessero essere in grado di pagare il canone mensile come da contratto entro 90 gg. e fino ad un massimo di 180 gg.
- 4) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 5) depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) riconoscere degli elementi premianti, in termini di remunerazione, a tutti gli operatori addetti al servizio di raccolta qualora si dovessero superare gli obiettivi di RD previsti.

Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dai Comuni, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa.

il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'I.A. la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio del Comune, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l'I.A. dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune. Nuove esigenze di personale dell'I.A. per il cantiere dovranno essere soddisfatte preferibilmente tramite l'assunzione di residenti nel Comune.

L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 32 - Mezzi e attrezzature

L'I.A. si impegna a utilizzare **mezzi nella propria disponibilità**, in buono stato di manutenzione, in perfetta efficienza e in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti e circolazione stradale, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Gli automezzi dovranno comunque essere in numero e tipologia tali da garantire l'effettuazione dei servizi. Eventuali modifiche che l'I.A. vorrà proporre prima dell'avvio dell'appalto, nei limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, tese ad una ottimizzazione quali-quantitativa del servizio, dovranno essere approvate dal Comune.

L'I.A. dovrà garantire l'integrazione, se necessario, delle attrezzature previste nel progetto a base d'asta sino ad un massimo del 10% di quanto previsto in progetto. Le stesse dovranno essere nuove di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE. Così come prescritto dal D.M. 13 febbraio 2014, *l'Appaltatore deve utilizzare contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia stradale (sacchi o cassonetti), sia presso l'utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:*

- *rechino il logo della stazione appaltante;*
- *siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica, ove esistente;*

- *siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano eventualmente adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e comunque contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che devono essere in materiale compostabile (certificati a norma UNI EN 13432-2002);*
- *rechino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere messi, formulato in modo semplice e chiaro;*
- *limitatamente ai contenitori rigidi, siano dotati di codice identificativo del contenitore.*
I contenitori destinati a condomini qualora posti in aree accessibili al pubblico debbono essere dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. tessera magnetica, chiave, etc.).

All'I.A. al termine del contratto, 18 mesi salvo proroga e/o in anticipo in accordo con quanto indicato al precedente art. 7, verranno riconosciute, per il tramite del gestore subentrante e relativamente alle sole attrezzature, le quote di ammortamento residue determinate in base all'effettivo tempo di svolgimento del servizio in appalto.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei mezzi impiegati con periodicità almeno settimanale.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

L'I.A. ha l'obbligo di produrre tutta la documentazione attestante la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle attrezzature entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Il Comune avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Gli oneri di demolizione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato spetta all'I.A.

ART. 33 – Sedi Operative dell'Impresa Aggiudicataria

L'I.A. si impegna altresì a reperire prima dell'avvio del servizio **n.° 1 immobile** idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato nel territorio comunale.

Tale immobile dovrà essere conforme alle norme in materia urbanistica (con riferimento alla destinazione d'uso e al possesso del certificato di agibilità) e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Gli oneri per l'acquisizione o locazione di tale immobile nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'I.A. L'immobile in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà essere prevista un'area per il lavaggio dei mezzi autorizzata a norma di legge, salvo che non si ricorra ad un servizio esterno. In tal caso, mensilmente si dovrà produrre adeguata documentazione comprovante il lavaggio di tutti gli automezzi utilizzati.

Presso tale sede dovrà essere previsto un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica (posta elettronica) ed un fax e dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell'impresa stessa.

ART. 34 – Formazione degli operatori

La I.A., prima dell'avvio del nuovo servizio, deve garantire un'adeguata formazione a tutti gli operatori che saranno impiegati sia nella consegna dei contenitori e degli opuscoli informativi presso le utenze domestiche e non domestiche, sia nell'attività di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 35 - Campagna di comunicazione e numero verde

A sostegno dell'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare, l'I.A. dovrà provvedere alla realizzazione di una campagna di comunicazione che persegua le seguenti finalità:

- a) informazione dettagliata dell'utenza sulle concrete modalità attuative del nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico (giorni di raccolta, attrezzature da utilizzare, contenitori stradali, sacchetti, modalità di incentivazione ecc.);
- b) sensibilizzazione dell'utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta differenziata in particolare, attraverso l'illustrazione dei processi di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato e delle conseguenze dell'indiscriminato conferimento in discarica e dell'abbandono dei rifiuti;
- c) coinvolgimento dell'utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione dei rifiuti;
- d) assistenza e accompagnamento dell'utenza nel passaggio al nuovo sistema di gestione del rifiuto domestico;
- e) promozione di iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte quali il compostaggio domestico o iniziative similari.

L'I.A. si impegna ad attivare uno specifico numero verde con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 per sei giorni alla settimana e segreteria telefonica in orari differenti, e un indirizzo e-mail gestito direttamente dall'I.A.. Per le chiamate da cellulare dovrà essere disponibile un numero fisso diverso dal numero verde.

ART. 36 - Avvio dei servizi

L'I.A. si impegna ad avviare i servizi domiciliari entro **90** giorni dall'affidamento del servizio formalizzato con verbale di consegna da redigersi tra le parti. La messa a regime del sistema dovrà concludersi entro i **successivi 90** giorni.

Nella fase transitoria l'I.A. dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio.

Contemporaneamente l'I.A. dovrà attivare tutte le iniziative per garantire il corretto avvio dei servizi domiciliari e precisamente:

- elaborazione della banca dati delle utenze, compresa l'indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e predisposizione dei fogli di distribuzione dei materiali;
- attivazione della campagna di comunicazione per l'avvio del servizio nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal Comune;
- fornitura di tutti i materiali;
- distribuzione completa dei materiali (contenitori) presso le utenze, compreso il materiale informativo predisposto dall'I.A. in conformità delle disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale;
- provvedere alla rimozione e deposito, presso un sito reperito in accordo con il Comune, dei contenitori/cassonetti dislocati sul territorio.

Per eventuali utenze non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale, l'I.A. dovrà garantire comunque la distribuzione anche in tempi successivi.

I servizi di spazzamento ed igiene urbana, come previsti dal presente progetto, dovranno avere inizio a pieno regime già dal primo giorno di avvio dell'appalto.

Eventuali disservizi della fase di distribuzione e/o gestione dei servizi saranno contestati all'I.A. secondo quanto previsto al precedente art. 23.

ART. 37 - Cooperazione

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'I.A. di segnalare al Comune quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, parcheggio di veicoli d'intralcio alla pulizia stradale meccanizzata, ecc.). E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'I.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

ART. 38 - Riservatezza

L'I.A. ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dal Comune. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire come segue:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP associati al presente affidamento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.